

Indicazioni PRATICHE

#SOCIALE

11 FEBBRAIO 2021

orcom
Expertise Comptable Audit & Conseil

COVID-19
MISURE DI
EMERGENZA

ESENZIONI E SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Due nuovi decreti, il primo del 28 gennaio 2021, il secondo del 29 gennaio 2021, modificano diversi aspetti della legislazione sociale.

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE ATTIVITÀ COSIDDETTE «PROTETTE»

I settori cosiddetti «protetti» sono stati nuovamente modificati dal 29 gennaio 2021 dal decreto n. 2021-79 del 28 gennaio 2021 relativo al fondo di solidarietà.

- Alcuni settori, come le attività di produzione, sono trasferiti dall'allegato 2 all'allegato 1 (le attività più colpite senza alcuna condizione di riduzione del fatturato), mentre altri sono aggiunti all'allegato 1 (agenzie artistiche di cinema, esportatori di film, ecc.).
- Inoltre, alcuni settori si vanno ad aggiungere all'allegato 2 (attività connesse con condizioni di fatturato), come gli antiquari o il commercio all'ingrosso di abbigliamento da lavoro per attività per le quali non è necessaria una dichiarazione di un revisore dei conti.
- Sono state infine apportate modifiche per quanto riguarda le attività per le quali è richiesta una dichiarazione di un revisore dei conti.

Cliccare qui per vedere gli allegati e tutte le modifiche:

Allegato 1: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043077299/2021-01-30/#LEGIARTI000043077299>

Allegato 2: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043077299/2021-01-30/#LEGIARTI000043077299>

Il decreto di cui sopra concretizza il dispositivo istituito dalla LFSS per il 2021 relativo ai settori di attività ammissibili all'esenzione dai contributi e al sostegno al pagamento.

ATTIVITÀ INTERESSATE

I DATORI DI LAVORO CON MENO DI 250 DIPENDENTI

L'esenzione totale dai contributi sociali a carico del datore di lavoro (esclusi i contributi pensionistici complementari) è rivolta ai datori di lavoro con meno di 250 dipendenti la cui attività principale rientri in uno dei settori cosiddetti "protetti" o in un settore cosiddetto "connesso".

Indicazioni PRATICHE

#SOCIALE

11 FEBBRAIO 2021

orcom
Expertise Comptable Audit & Conseil

COVID-19
MISURE DI EMERGENZA

L'elenco di tali settori figura in allegato al decreto n. 2020-371 del 30 marzo 2020 nella versione in vigore al 1° gennaio 2021.

Occorre inoltre che tali datori di lavoro abbiano subito, nel corso del mese successivo a quello in cui si applica l'esenzione (ad eccezione delle società sportive professionistiche):

- un divieto di accoglienza del pubblico
- o una perdita di fatturato almeno del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 o rispetto al loro fatturato mensile medio del 2019.

I DATORI DI LAVORO CON MENO DI 50 DIPENDENTI

È parimenti ammissibile qualsiasi datore di lavoro con meno di 50 dipendenti che, nel corso del mese successivo a quello in cui si applica l'esenzione abbia subito:

- un divieto di accoglienza del pubblico
- o un divieto di esercizio della propria attività a seguito del decreto n. 2020-1310 del 29 ottobre 2020.

Tali imprese non devono giustificare una riduzione del proprio fatturato.

Buono a sapersi! La condizione di divieto di accoglienza del pubblico è soddisfatta anche se l'impresa ha fatto ricorso alla consegna a domicilio, al click & collect e/o alla vendita da asporto, indipendentemente dal settore di attività interessato.

MODIFICA DELLA VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL FATTURATO PER I DATORI DI LAVORO CON MENO DI 250 DIPENDENTI

La riduzione deve rappresentare almeno il 50% del fatturato mensile. Tale riduzione può essere valutata, a scelta del beneficiario:

- rispetto al fatturato dello stesso mese dell'anno precedente
- rispetto al fatturato medio mensile del 2019
- o per le imprese costituite nel 2020, rispetto all'importo mensile medio del fatturato realizzato tra la data di costituzione dell'impresa e il 31 agosto 2020.

Indicazioni PRATICHE

#SOCIALE

11 FEBBRAIO 2021

orcom
Expertise Comptable Audit & Conseil

COVID-19
MISURE DI EMERGENZA

DI INTERESSATI DAL SOSTEGNO

I datori di lavoro beneficiano di tale regime di esenzione dai contributi per i periodi che terminano il 31 dicembre 2020 o, in caso di divieto di accoglienza del pubblico prolungato oltre tale data, fino all'ultimo giorno del mese precedente quello dell'autorizzazione ad accogliere del pubblico.

L'esenzione dai contributi si applica ai periodi di occupazione **che iniziano a decorrere:**

- dal 1 settembre 2020 per i datori di lavoro che operano in un settore connesso e, se svolgono la loro attività in un luogo sottoposto a coprifuoco prima del 30 ottobre 2020, per i datori di lavoro che operano in un settore protetto
- dal 1 ottobre 2020 per gli altri datori di lavoro.

E terminano:

- il 31 dicembre 2020, o l'ultimo giorno del mese precedente l'autorizzazione ad accogliere il pubblico, per i datori di lavoro che operano in settori protetti o in settori connessi;
- il 30 novembre 2020 per gli altri datori di lavoro.

Attenzione, l'ammissibilità all'esenzione dai contributi si valuta mese per mese. Ad esempio: per beneficiare dell'esenzione per il mese di ottobre, i datori di lavoro devono soddisfare le condizioni richieste (divieto di accoglienza del pubblico o perdita di fatturato) durante il mese di novembre.

CUMULO CON IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO

I datori di lavoro che beneficiano dell'esenzione dai contributi sociali a carico del datore di lavoro possono anche beneficiare di un sostegno per il pagamento dei contributi (a carico del datore di lavoro e del lavoratore) ancora dovuti. Tale sostegno è pari al 20% delle retribuzioni lorde versate ai lavoratori dipendenti nei periodi di occupazione durante i quali il datore di lavoro beneficia dell'esenzione dai contributi. Esso riduce i contributi sociali a carico dei datori di lavoro per gli anni 2020 e 2021.

IMPORTO DELLE ESENZIONI

L'importo aggregato percepito a titolo di esenzione e di sostegno al pagamento non può superare 800.000 per datore di lavoro. Tale importo non può superare 120.000 per i datori di lavoro la cui attività principale sia costituita dalla pesca e dall'acquacoltura e 100.000 per quelli la cui attività principale sia costituita dalla produzione agricola primaria. Tale massimale comprende anche l'esenzione e il sostegno al pagamento di cui i datori di lavoro hanno potuto beneficiare durante la prima ondata dell'epidemia di Covid-19.

NOTA: il dispositivo si applica non solo alle società immobiliari non commerciali, ma anche alle società che, a determinate condizioni, controllino una o più società commerciali.

Indicazioni PRATICHE

#SOCIALE

11 FEBBRAIO 2021

orcom

Expertise Comptable Audit & Conseil

COVID-19

MISURE DI
EMERGENZA

MISURE RELATIVE AI LAVORATORI AUTONOMI

Il decreto stabilisce inoltre:

- l'importo della riduzione dei contributi applicabili ai lavoratori autonomi e rappresentanti = 600 per mese interessato
- l'importo della deduzione anticipata sulla base dei contributi per i lavoratori autonomi = 1.200 per mese.

Si veda il nostro dossier [pratique#indépendants](#)